



ATHENA
CULTURA

STATUTO

ASSOCIAZIONE

ATHENA CULTURA

I. NOME, SEDE E DURATA

Art. 1

Sotto la denominazione "Athena" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione è sita presso il recapito del segretario protempore.

Art. 3

La sua durata è illimitata.

II. SCOPO

Art. 4

Athena nasce con l'obiettivo di essere l'associazione Culturale di tutti gli svizzeri ed ha lo scopo di approfondire e divulgare le conoscenze umanistiche e scientifiche che permettono nuove risposte alle domande: "Che cos'è l'essere umano? Da dove viene? E cosa diventerà?"; intende dunque contribuire all'interminabile ricerca che tutte le culture hanno sempre svolto al fine di rispondere ai "perché ultimi" che l'uomo si pone riguardo al senso della propria esistenza e ai fondamenti dei valori etici.

È importante che le persone vengano a conoscenza di tutte le nuove e numerose scoperte scientifiche ed umanistiche in modo da arricchire maggiormente il proprio senso critico. Lo scopo che ci prefiggiamo, presentando ipotesi e risultati della cultura attuale, è quello di fornire stimoli a conoscere e a pensare. Scienze e tecnologie contemporanee (neuroscienze, nano e bio tecnologie, informatica e big data, robotica ed intelligenza artificiale, antropologia, evoluzionismo, astrofisica) e scienze sociali (storia, sociologia, psicologia, filosofia, etica) contribuiscono a cercare risposte, gestire pensieri, paure, sogni, valori e ideali. Tutta la cultura è volta a produrre ideologie e codici etico-politici miranti a migliorare la coesione delle diverse comunità umane; a giustificare l'organizzazione gerarchica delle società e la supremazia umana sugli altri esseri viventi e la natura.

Le scoperte dell'astrofisica permettono oggi di esplorare nuovi mondi e spiegare l'inizio della vita.

L'Associazione, laica, apolitica e aconfessionale, ha l'obiettivo di promuovere cicli di conferenze con professori universitari e scrittori di fama mondiale, riguardo a queste tematiche, invitando al dialogo persone con varie visioni e sensibilità personali, per riaffermare l'esigenza di una cultura multidisciplinare.

Art. 5

L'Associazione non svolge attività economica e/o lucrativa.

III REGOLAMENTO INTERNO

Art. 6

Per l'organizzazione più dettagliata del Comitato Direttivo, l'Associazione può dotarsi di un regolamento interno, stabilito dal Comitato Direttivo.

Tale regolamento dovrà essere ratificato dall'Assemblea Generale dei Soci.

IV ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato Direttivo;
- l'Ufficio di Revisione.

Art. 8

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata annualmente dal Comitato Direttivo mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 20 giorni sulla data prevista con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Di regola l'Assemblea Ordinaria è tenuta entro il primo semestre dell'anno.

Essa è diretta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 10

Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo, o da 1/3 (un terzo) almeno dei membri, tutte le volte che gli affari dell'Associazione lo esigano.

Anche tali assemblee devono essere precedute da una convocazione con un anticipo di almeno 10 giorni indicante le trattande all'ordine del giorno.

Art. 11

Le decisioni sono prese solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Possono essere adottate risoluzioni sopra oggetti non debitamente annunciati nell'ordine del giorno solo qualora lo richieda l'urgenza.

Non possono essere adottate risoluzioni inerenti modifiche dello statuto, dello scopo sociale, delle tasse sociali, dello scioglimento dell'Associazione se non regolarmente oggetto dell'ordine del giorno comunicato nella convocazione.

Art. 12

L'Assemblea Generale è costituita in modo valido, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

In occasione dell'Assemblea Generale ogni membro ha diritto a un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi per alzata di mano.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Art. 13

Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci:

- a) l'accettazione e la revisione dello statuto sociale;
- b) l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci annuali, della relazione del Comitato e dell'Ufficio di Revisione;
- c) l'esame e le deliberazioni relative ai bilanci, la fissazione delle quote sociali;
- d) la nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri membri del Comitato, come pure dell'Ufficio di Revisione;
- e) l'esame e le deliberazioni su questioni che il Comitato pone all'ordine del giorno e che i singoli soci possono proporre;
- f) prendere le decisioni che le competono per legge o secondo lo statuto;
- g) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Art. 15

Il Comitato Direttivo è composto da tre a cinque membri designati dall'Assemblea Generale ordinaria.

Al suo interno viene designato il Presidente, il Segretario ed il Cassiere, nonché un eventuale Vice-Presidente.

I membri di Comitato vengono eletti per la durata di due anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 16

Il Comitato rappresenta l'Associazione verso terzi, dirige gli affari sociali ed assume tutte le funzioni che la legge o lo statuto non riservano espressamente ad altro organo sociale.

Esso impegna l'Associazione con la firma individuale del Presidente, del Segretario, del Cassiere o del Vice-Presidente.

Art. 17

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seguito a convocazione che presenta l'ordine del giorno e quando il Presidente lo giudica opportuno. Esso si riunisce anche su richiesta di almeno due dei suoi membri o, in casi d'urgenza, su richiesta di un singolo membro.

Il Comitato si organizza autonomamente.

Art. 18

Il Comitato può decidere in modo valido solamente se la maggioranza dei membri è presente.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

Il Presidente ha un voto preferenziale e può quindi decidere in caso di parità.

Le delibere e le decisioni del Comitato sono messe a verbale, firmato in seguito dal Presidente e/o dal Segretario.

Art. 19

Il Comitato può istituire commissioni o delegare compiti anche a persone non appartenenti all'Associazione, rimanendo tuttavia responsabile per la scelta, la sorveglianza e le istruzioni fornite a queste Commissioni o delegati.

Art. 20

L'Ufficio di Revisione si compone di almeno un membro nominato dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci. I Revisori sono eletti per un anno e sono sempre rieleggibili. Essi non possono far parte del Comitato.

I revisori esamineranno i conti d'esercizio, i bilanci e redigeranno un rapporto di verifica dei conti che sottoporranno all'Assemblea Ordinaria.

.

V SOCI

Art. 21

L'Associazione è aperta a tutti coloro che si riconoscono moralmente nei suoi scopi, che pagano la loro quota sociale e che accettano il presente statuto.

Per diventare socio dell'Associazione si deve pagare la quota annuale.

Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche.

Non vi sono differenze tra i soci.

Art. 22

Cessano di far parte dell'Associazione e perdono quindi la qualità di socio coloro che presentano le dimissioni scritte al Comitato entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio contabile annuale e avranno soluto i contributi sociali relativi.

In caso di decesso del socio quest'ultima qualità non viene trapassata agli eredi.

La qualità di socio può inoltre essere perduta per esclusione da parte dell'Associazione.

Art. 23

Il Comitato può escludere un socio senza indicarne i motivi:

- a) se il socio agisce in modo contrario agli interessi dell'Associazione o allo scopo da essa prefissato;
- b) se non assolve, malgrado due sollecitatorie, i suoi doveri verso l'Associazione;
- c) se non si sottopone alle decisioni del Comitato o dell'Assemblea Generale;
- d) per qualsiasi comportamento contrario agli interessi dell'Associazione.

Il socio escluso a seguito di una decisione del Comitato, avrà la facoltà di appellarsi al giudizio dell'Assemblea dei Soci, la quale deciderà inappellabilmente.

I soci dimissionari o esclusi dall'Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

VI RISORSE / FINANZE

Art. 25

L'esercizio contabile inizia il 1. (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La prima volta l'esercizio contabile inizia con la costituzione dell'Associazione e termina il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Art. 26

Il finanziamento dell'attività dell'Associazione avverrà tramite:

- a) le quote sociali fissate dall'assemblea annualmente;
- b) i sussidi di privati o di Enti Pubblici;
- c) offerte libere, donazioni, legali, successioni, patronati, lasciti.

Art. 27

L'Associazione risponde verso terzi esclusivamente con il proprio patrimonio, essendo esclusa ogni responsabilità singola e personale dei soci.

VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 28

La revisione totale o parziale del presente statuto potrà aver luogo in qualsiasi momento dietro iniziativa del Comitato o su domanda di 1/10 (un decimo) dei soci dell'Associazione o da 1/5 (un quinto) dei membri presenti all'Assemblea Generale.

Art. 29

La revisione è accettata se i due terzi dei soci presenti all'Assemblea Generale votano in questo senso.

VIII SCIoglimento

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione della stessa potranno essere decisi durante l'Assemblea Generale con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci dell'Associazione.

In questo caso il voto per corrispondenza è ammesso.

Il non ritorno di un bollettino di voto corrisponde ad un voto che va nello stesso senso di quello che avrà deciso la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Art. 31

In caso di scioglimento la liquidazione sarà fatta dal Comitato in esercizio al momento, a meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente.

In questo caso il patrimonio dell'Associazione sarà distribuito ad altre associazioni, fondazioni od opere che perseguono un fine analogo a quello dell'Associazione.

IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Capolago il giorno di venerdì 18 dicembre 2015 ed entra in vigore immediatamente.

Art. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia a quanto statuito dagli art. 60 ss CCS.

Art. 34

I Tribunali competenti in caso di controversie concernenti l'Associazione o il presente statuto, saranno esclusivamente quelli del Cantone Ticino, i quali applicheranno il diritto Svizzero in vigore.

E' riservato il ricorso al Tribunale Federale.

Capolago, martedì 31 novembre 2015

Luca MOMBELLI

Lorenza MARGNETTI

Edy MOMBELLI

Franco ZAMBELLONI

Matteo QUADRANTI

Brenno BRUNI

Lorenza NOSEDA

Roberto MALACRIDA
